



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 7 del 17/01/2014**

ASP RIUNITE TERRA DI BARI

Statuto organico

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

“ASP RIUNITE TERRA DI BARI”

Sede Legale - Via Napoli n° 332  
70123 BARI

Sedi Operative

- Via Napoli n° 332 - 70123 Bari
- Piazza Vittoriano Cimarrusti n° 12 - 70010 Adelfia

Casa di Riposo

Residenza Sociosanitaria

Residenza Sociale Assistenziale per Anziani

STATUTO ORGANICO

INDICE

TITOLO I - Origini, Scopi, Mezzi

Art. 1 - Denominazione, origini e sede

Art. 2 - Scopi

Art. 3 - Modalità di fruizione e funzionamento dei servizi

Art. 4 - Mezzi

TITOLO II - Ordinamento istituzionale

Art. 5 - Organi di Governo

Art. 6 - Consiglio di Amministrazione-composizione, durata, competenze

Art. 7 - Il Comitato Fondatore

Art. 8 - Il Presidente dell'ASP

Art. 9 - Incompatibilità e ineleggibilità degli amministratori

Art. 10 - Decadenza e dimissione dalla carica

Art. 11- Indennità di carica ed emolumenti

## Art. 12 - Scioglimento e decadenza del Consiglio di Amministrazione

### TITOLO III - Norme generali di amministrazione

#### Art. 13 - Il Direttore Generale

#### Art. 14 - Personale dipendente

#### Art. 15 - Regolamento di organizzazione e di contabilità

#### Art. 16 - Collegio dei Revisori

### TITOLO IV - Disposizioni finali

#### Art. 17 - Norme transitorie

#### Art. 18 - Abrogazioni e Rinvio

### LEGENDA:

- L'acronimo "ASP" indica "Azienda Pubblica di Servizi alla Persona";
- per "Legge" è intesa la Legge Regionale n° 19 del 10.07.2006;
- per "Regolamento" è inteso il Regolamento Regionale n° 1 del 28.01.2008.

### TITOLO I

#### ORIGINI - SCOPI - MEZZI

#### Art. 1

##### Denominazione, origini e sede

1. L'Ente ha la denominazione di AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "ASP RIUNITE TERRA DI BARI" in sigla "ASP BARI", con sede legale in Bari alla Via Napoli n° 332 e sedi operative in Bari Via Napoli n. 332 ed in Adelfia Piazza Vittoriano Cimarrusti n. 12.

2. L'ASP è prevalentemente, ma non esclusivamente, struttura per anziani secondo l'Art. 43 della Legge, erogante i servizi di cui all'Art. 65 (Case di Riposo), e all'Art. 66 (Residenza Sociosanitaria Assistenziale per Anziani) e all'Art. 67 (Residenza Sociale Assistenziale per Anziani). Essa potrà fornire i servizi relativi agli anziani in ogni stato di salute anche con riguardo a tutte le malattie degenerative del sistema nervoso.

3. L'ASP BARI trae origine dalla fusione dell'AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA "Vittorio Emanuele II" di Bari, tale trasformata con A.D. Regione Puglia n° 209/Rep. del 14.04.2009, nonché della AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA "Casa della Provvidenza Maria SS. della Stella" di Adelfia, come trasformata con A.D. Regione Puglia n° 0092 di Rep. del 19.2.2009.

4. Allo scopo di rispettare le volontà dei fondatori al momento dell'istituzione delle due Aziende, sia al fine di perpetuare una continuità sociale e mantenere inalterato il patrimonio storico-culturale strutturato nelle realtà delle Città di Bari e di Adelfia da oltre un secolo, ferma restando la denominazione unitaria di cui al comma 1. e la sede legale in Bari alla Via Napoli n°332, le Sedi operative di Bari e di Adelfia manterranno l'intitolazione rispettiva di "Vittorio Emanuele II" e "Casa della Provvidenza Maria SS. della Stella".

#### Art. 2

##### Scopi

1. L'ASP BARI ha personalità giuridica di diritto pubblico con finalità sociale, socio-assistenziali e culturali, non ha fini di lucro, ha autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica e opera con criteri imprenditoriali nell'ambito delle disposizioni della legge e del relativo regolamento di attuazione.

2. L'ASP BARI persegue i seguenti scopi:

a) ospitare persone anziane, in stato di bisogno e non, in condizioni di autosufficienza fisica e psichica, o non autosufficienti anche per effetto di malattie degenerative del sistema nervoso, di provvedere al loro mantenimento e all'assistenza necessaria, anche sanitaria, con riguardo alle condizioni e all'esigenze spirituali, fisiche, psichiche, sociali di ciascuno, di favorire nel pieno rispetto della personalità e della libertà individuale, le relazioni degli Ospiti fra di loro, con l'ambiente esterno, con quello di provenienza;

b) ospitare in via temporanea o permanente anche persone non anziane, in età non pensionabile, con difficoltà di carattere sociale e fisico, inabili, anche temporaneamente, al lavoro, ovvero disadattati sociali. A più completa qualificazione del servizio, è fatto riferimento indicativo all'Art. 45 - co. 4 - della L.R. n° 19/2006, nonché all'Art. 77 del Regolamento attuativo n° 4 del 18/1/2007 (Servizio di pronta accoglienza per adulti);

c) accogliere altresì, in via temporanea o permanente, ed educare minori bisognosi e minori in genere, italiani o stranieri. I minori che sono orfani e/o in difficili condizioni familiari ed economiche o, comunque, in stato di abbandono o d'incuria o di grave necessità della famiglia d'origine avranno una corsia preferenziale in termini di accoglienza, mantenimento, educazione, istruzione e formazione professionale in genere, sviluppo culturale e psicofisico e avviamento al lavoro. Il programma educativo e sociale dell'Ente si propone, per i minori in genere ed in particolare per i minori bisognosi, di conseguire la migliore condizione adatta per favorire l'inserimento nella famiglia e nella società, di norma in collaborazione con la rete territoriale dei servizi, secondo gli indirizzi delle Autorità amministrative e giudiziarie competenti e degli Enti affidanti;

d) creare e gestire spazi scolastici, culturali (anche in termini di ricerca scientifica), museali e più generale collettivi volti allo sviluppo della cultura e di ogni altra attività sociale, nessuna esclusa, per migliorare la coesione sociale e lo sviluppo delle comunità nel cui territorio l'ASP BARI possiede o gestisce strutture e/o immobili di qualunque tipo.

3. L'ASP BARI, ispirandosi ai principi di coinvolgimento della comunità esterna cittadina alle attività dell'Ente, potrà costituire un Servizio Educativo per il tempo libero, strutturato sotto forma di Centro Ricreativo per Anziani, giusto Art. 103 del Regolamento Regionale 18/1/2007, n° 4: esso rappresenta uno spazio in cui gli Ospiti, anche esterni, in rapporto alle proprie capacità e volontà, esprimono i propri interessi con la partecipazione a programmi culturali, sociali e di svago ricreativi. Il Centro non detiene alcuna personalità giuridica propria, ma costituisce servizio aggiuntivo e funzionale al raggiungimento degli obiettivi statuari dell'ASP BARI.

4. L'ASP BARI, ispirandosi ai principi della L.R. n. 19/2006 (Disciplina del Sistema integrato dei Servizi Sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia) potrà istituire il servizio di "mensa sociale" e ogni altro servizio ritenuto utile, opportuno e coerente con gli obiettivi di promuovere interventi mirati a supportare la fragilità sociale (intesa anche in senso economico, culturale e sanitario), in particolar modo di persone appartenenti alla fascia di popolazione più debole, nonché di offrire servizi, anche sanitari, di prima necessità a favore di persone che versano in situazione di povertà, con un'attenzione particolare verso minori, donne, immigrati, indigenti e senza fissa dimora.

5. Le modalità di funzionamento e di organizzazione del "Centro Ricreativo" e del servizio di "Mensa Sociale" saranno oggetto di specifica e separata regolamentazione.

6. L'ambito territoriale di operatività dell'ASP BARI corrisponde, in linea di massima, alla circoscrizione territoriale del distretto socio-sanitario nel quale ha sede; l'ambito territoriale di riferimento dell'attività dell'ASP BARI è esteso comunque alle circoscrizioni di altri distretti, sia regionali che infraregionali, perché coerente con gli scopi istituzionali descritti al precedente comma 2.

7. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Statuto, l'ASP BARI può convenzionarsi con altre Aziende o Enti Pubblici o Privati, e costituire, anche in associazione con la partecipazione di Enti Pubblici e Privati, fondazioni, società o altra tipologia di ente commerciale e non, previsto dalla legge, per la gestione delle attività coerenti con gli scopi dell'ASP BARI.

### Art. 3

#### Modalità di fruizione e funzionamento dei servizi

1. Le modalità di ammissione e di dimissione, nonché le modalità di funzionamento dei servizi sono stabilite nel Regolamento Interno dell'ASP BARI, nella Carta dei Servizi e in ogni altro Regolamento delle attività e delle strutture che l'Ente intraprenderà; le attività e i servizi si informano, inoltre, al DPCM 27/1/1994 dettante "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici".

### Art. 4

#### Mezzi

1. L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "ASP RIUNITE TERRA DI BARI", ha autonomia finanziaria basata sulle entrate derivanti dalle rendite del patrimonio, dai corrispettivi per i servizi resi, da liberalità e da trasferimenti di risorse a qualunque titolo; il patrimonio dell' ASP BARI è costituito dai beni mobili e immobili risultanti dall'inventario dei beni appartenenti alle ASP "Vittorio Emanuele II" di Bari e "Casa della Provvidenza Maria SS. della Stella" di Adelfia conservato in atti ed aggiornato secondo quanto previsto dall'Ordinamento in vigore.

2. L'ASP BARI informa la propria attività di gestione a criteri di efficienza ed economicità, di efficacia e di qualità di servizio, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, in questi compresi i trasferimenti.

3. Tutte le risorse dell'ASP BARI devono essere destinate, direttamente o indirettamente, al raggiungimento delle finalità istituzionali.

4. L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "ASP RIUNITE TERRA DI BARI", provvede alla realizzazione delle proprie finalità con l'utilizzazione diretta del proprio patrimonio, oppure "affidando" lo stesso mediante provvedimento apposito secondo la normativa in vigore, nonché con i proventi derivanti:

- a. dalle rette di ospitalità giornaliera e/o corrispettivi a carico degli Utenti, degli Enti Pubblici e/o Privati, da privati cittadini;
- b. dai contributi o conferimenti erogati da Enti Pubblici e privati, anche per destinazioni non specifiche o non predefinite;
- c. da lasciti, donazioni, contribuzioni od oblazioni da privati, enti, associazioni;
- d. dagli utili derivanti dalle partecipazioni in enti e società o dai proventi di altri investimenti di capitale

che dovranno essere informati alla massima prudenza e riduzione nella misura più alta possibile del rischio di perdite, escludendosi con ciò gli investimenti speculativi in titoli azionari e/o similari, ed ogni altro strumento finanziario (quali derivati, etc.) che espongano l'Ente al concreto rischio di perdite di capitale.

5. Il corrispettivo giornaliero per i servizi resi dall'Ente - retta giornaliera d'ospitalità e ogni altra entrata derivante dalla gestione ordinaria delle strutture gestite dall'Ente - deve coprire tutti i costi di gestione, compresi gli oneri del personale, ad eccezione delle eventuali prestazioni aggiuntive prestate all'utente e non previste nella Carta dei Servizi. Il corrispettivo delle prestazioni rese dall'Ente è determinato e stabilito dall'Organo Amministrativo dell' "ASP RIUNITE TERRA DI BARI".

6. Il corrispettivo giornaliero, determinata nell'ambito dei poteri di autonomia, riconosciuti e attribuiti, è vincolante per chiunque sia tenuto al pagamento della stessa, sia soggetto pubblico che soggetto privato. E' esclusa e non è ammessa alcuna deroga.

7. Il corrispettivo giornaliero va corrisposto nella misura e nei modi fissati per ciascuna delle attività svolte dall'ASP BARI. I tempi e le modalità di pagamento sono stabilite con atto dell'Organo Amministrativo.

8. Il ritardo nei pagamenti del corrispettivo fissato dall'Organo Amministrativo comporta l'automatica applicazione degli interessi ex Art. 5 del D.Lgs. 9/10/2002, n° 231 e successive, salvo l'eventuale maggior danno subito dall'ASP BARI nei modi e nei termini di legge.

9. Tutte le operazioni di rendiconto e di contabilizzazione dei corrispettivi sono esenti da Iva ai sensi dell'Art. 10, punto 21, del Dpr 26/10/1972, n° 633, nonché dispensate dall'obbligo di fatturazione come da Art. 36-bis del citato DPR e successive.

## TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

### Art. 5 Organi di governo

1. Sono Organi di Governo dell'ASP BARI:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Comitato Promotore
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. Gli Organi di Governo dell'ASP BARI esercitano le funzioni d'indirizzo, definiscono gli obiettivi e i programmi di attività e di sviluppo, verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi prefissati.

3. Gli Organi di Governo restano in carica per cinque anni, e possono essere rieletti. Ogni singolo componente non può essere nominato Consigliere o Presidente per più di tre mandati, anche consecutivi. La nomina dei componenti di governo dell'ASP BARI non può essere revocata dagli organi designanti.

I componenti degli organi di Governo decadono nei casi previsti dalla legge.

## Art. 6

### Consiglio di amministrazione composizione e competenze

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'ASP BARI è composto dal Presidente, nominato dalla Giunta Regionale Pugliese, e da quattro consiglieri dei quali due nominati dalla Giunta Municipale di Bari e due dalla Giunta Municipale di Adelfia, di cui uno designato dal Parroco della Chiesa dell'Immacolata di Adelfia.

2. Il Consiglio di Amministrazione è costituito con provvedimento del dirigente del Settore servizi sociali della Regione Puglia, a seguito dell'acquisizione di tutte le indicazioni e designazioni previste al comma precedente; in caso di persistente indugio da parte dei Comuni a designare i propri rappresentanti, le nomine saranno effettuate dal Presidente della Giunta Regionale.

3. La durata in carica del Consiglio di Amministrazione decorre dalla data d'insediamento: per tale si intende il giorno in cui ha luogo la prima seduta, regolarmente verbalizzata, del Consiglio medesimo completo di tutti i cinque componenti.

4. Il Consiglio di Amministrazione nella seduta d'insediamento:

- a) procede ad accertare il permanere dell'inesistenza delle condizioni di incompatibilità e ineleggibilità come da successivo Art. 9 e, ove previsto e ammesso, invita gli eventuali componenti a rimuovere entro 15 giorni gli elementi ostativi riscontrati; scaduto il termine concesso, si farà luogo alla procedura di cui al successivo Art. 10;
- b) alla verifica e alla ratifica del passaggio di ogni attività del Consesso uscente;
- c) provvede a nominare il consigliere anziano, avendo riguardo per la data di nomina o, in caso di nomina contemporanea, per l'età anagrafica.

5. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed esercita le funzioni a lui attribuite dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto e, in ogni caso, provvede:

- a) alla nomina del Direttore Generale, su indicazione del Presidente e del Comitato Promotore, determinandone il trattamento economico in conformità dei criteri definiti dal successivo Art. 13;
- b) alla definizione e all'approvazione di obiettivi, priorità, piani e programmi in coerenza con la programmazione regionale e zonale in materia;
- c) a impartire direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- d) a deliberare in materia di diritti reali su beni immobili;
- e) a deliberare la partecipazione a società di capitali, alla costituzione di fondazioni e altre forme associative;
- f) alla designazione di rappresentanti dell'Azienda presso altri enti o istituzioni;
- g) all'approvazione dei bilanci di previsione annuali e pluriennali;
- h) all'approvazione dei conti consuntivi;
- i) all'approvazione dello Statuto e, su proposta del Direttore Generale, dei regolamenti, nonché alle relative modifiche;
- j) all'adozione del Regolamento di Organizzazione e Contabilità.

6. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario, opportuno e, comunque, almeno due volte l'anno. Il Presidente convoca senza indugio il Consiglio di Amministrazione in caso di necessità e urgenza e quando ne è fatta domanda da almeno tre membri del

Consiglio stesso e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare, ovvero su invito degli Organi di vigilanza e controllo.

7. Le adunanze sono convocate con invito scritto, contenente il luogo, giorno ed ora dell'adunanza, l'ordine del giorno. La convocazione deve essere inviata ai consiglieri e ai revisori almeno otto giorni prima di quello fissato per la seduta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo consegna diretta a mano dell'invito in duplice copia, una delle quali sarà restituita al latore con firma autografa del ricevente, o tramite posta elettronica certificata che ciascun consigliere e revisore dovrà comunicare all'atto dell'insediamento; in caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche telefonicamente o a mezzo posta elettronica certificata il giorno precedente alla riunione. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche in luoghi diversi dalla sede legale, purché in Italia.

8. L'adunanza si considera valida quando è presente la metà più uno dei consiglieri e delibera a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti. Sono valide le adunanze, prive della convocazione formale per motivi d'urgenza come al precedente comma 7, nelle quali sia presente la maggioranza dei consiglieri e la maggioranza dei revisori.

9. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono pubblicate entro quindici giorni dalla data di adozione mediante affissione nell'Albo Pretorio dell'ASP e nell'Albo informatico per dieci giorni consecutivi e sono immediatamente esecutive.

10. Per la validità delle deliberazioni occorre l'intervento della maggioranza dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

11. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Direttore Generale e vengono sottoscritti da tutti i presenti; quando qualcuno degli intervenuti si allontani, o ricusi di firmare, ne sarà fatta menzione.

12. Le deliberazioni sono adottate a scrutinio palese, salvi i casi in cui s'abbia a trattare di argomenti concernenti persone: in tali circostanze si procederà a scrutinio segreto.

## Art. 7

### Il comitato promotore

1. Il Comitato Promotore è composto di dodici componenti nominati dalle Giunte Municipali delle Città di Bari e di Adelfia in uguale misura, oltre al Presidente dell'ASP. Dei sei componenti nominati dalla Giunta Municipale di Adelfia tre dovranno essere stati designati dal Parroco della Chiesa dell'Immacolata.

2. Il Comitato Promotore è convocato dal Presidente dell'ASP e si riunisce almeno due volte l'anno.

3. La convocazione deve contenere il luogo, il giorno, l'ora della riunione e l'ordine del giorno. Essa deve essere comunicata almeno otto giorni prima di quello fissato per la seduta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo consegna diretta a mano dell'invito in duplice copia, una delle quali sarà restituita al latore con firma autografa del ricevente, o tramite posta elettronica certificata che ciascun componente e revisore dovrà comunicare all'atto dell'insediamento. In caso di urgenza il Comitato Promotore può essere convocato anche telefonicamente o a mezzo posta elettronica certificata il giorno precedente la riunione. Sono sempre valide le riunioni nella quali sono presenti tutti i componenti del Comitato Promotore e la maggioranza dei revisori.

4. Il Comitato Promotore delibera con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le delibere sono pubblicate entro quindici giorni dalla data di adozione all'Albo Pretorio dell'ASP e all'Albo informatico per dieci giorni consecutivi e sono immediatamente esecutive.

5. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Direttore Generale e vengono sottoscritti da tutti i presenti; quando qualcuno degli intervenuti si allontani, o ricusi di firmare, ne sarà fatta menzione.

6. Le deliberazioni sono adottate a scrutinio palese, salvi i casi in cui si tratti di argomenti concernenti persone: in tali circostanze si procederà a scrutinio segreto.

7. il Comitato Promotore provvede:

a. a fornire pareri necessari sul programma degli obiettivi, delle priorità, dei piani e programmi in coerenza con la programmazione regionale e zonale in materia redatti dal Consiglio di Amministrazione;

b. a esaminare i bilanci di previsione annuali e pluriennali da sottoporre al Consiglio di Amministrazione fornendo il proprio necessario parere;

c. ad esaminare i conti consuntivi da sottoporre al Consiglio di Amministrazione fornendo il proprio necessario parere;

d. ad esaminare i regolamenti previsti nel successivo Art. 17 da sottoporre al Consiglio di Amministrazione fornendo il proprio necessario parere;

e. a fornire pareri preventivi non vincolanti sulla costituzione di diritti reali ed alienazione di immobili.

8. In caso di mancato esame o di redazione del parere necessario di cui a punti precedenti entro 60 giorni dal momento in cui i documenti sono trasmessi ai componenti del Comitato Promotore, il documenti stessi si intenderanno approvati.

9. Il Comitato Promotore resta in carica per la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione dell'ASP. Esso decade al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione.

## Art. 8

Il presidente dell'azienda pubblica  
di servizi alla persona

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Azienda.

2. Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Promotore;

- stabilisce l'ordine del giorno dei lavori;

- firma gli atti che comportino impegni per l'ASP in funzione della sua carica;

- esercita le altre attribuzioni devolutesi dalle Leggi, dai Regolamenti, dal presente Statuto;

- emette provvedimenti d'urgenza nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Promotore, necessari per garantire il buon funzionamento dell'ASP, e li sottopone alla ratifica del Consiglio o del Comitato stesso nella prima riunione utile.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono svolte dal Consigliere Anziano nominato secondo l'Art. 6, co. 4, lett. c) del presente Statuto.

## Art. 9

## Incompatibilità e ineleggibilità degli amministratori

1. La carica di Presidente, di componente del Consiglio di Amministrazione, e di componente del Comitato Promotore è incompatibile con la carica di:

- a) membro del Parlamento e consigliere e/o assessore regionale, provinciale, comunale e amministratore di Comunità montana competente per territorio;
- b) direttore generale, amministrativo e sanitario dell'AUSL dell'ambito territoriale di riferimento, dirigenti e dipendenti in servizio presso il Settore servizi sociali della Regione e dirigenti e dipendenti del Comune e della Provincia di riferimento in servizio presso strutture competenti in materia di servizi socio-assistenziali o che comunque assolvono funzioni di vigilanza sulle aziende, i dipendenti con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato con l'azienda;
- c) amministratore e dirigente di enti o organismi con cui sussistono rapporti economici o di consulenza e di strutture che svolgono attività concorrenziale con la stessa;
- d) componenti di organi di governo di altra azienda pubblica di servizi alla persona;
- e) magistrato di ogni ordine e grado, avvocato procuratore presso l'Avvocatura dello Stato, appartenenti alle Forze Armate in servizio permanente effettivo.

2. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Promotore:

- 1) coloro che hanno riportato condanna definitiva a pena detentiva non inferiore a un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale;
- 2) i soggetti che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 58, comma 1, e 78, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), e dall'articolo 2382 del Codice Civile;
- 3) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
- 4) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo, a una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 (Norme in materia di misure di prevenzione personali), e dall'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale);
- 5) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;
- 6) coloro che sono stati dichiarati inadempienti all'obbligo della presentazione dei conti o responsabili delle irregolarità che cagionarono il diniego di approvazione dei conti resi e non hanno riportato quietanza finale del risultato della loro gestione;
- 7) chi abbia lite pendente con l'azienda o abbia debiti liquidi verso essa e sia in mora di pagamento; nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda;

3. Non possono contemporaneamente far parte degli stessi Organi di Governo i congiunti e gli affini entro il quarto grado.

4. I Componenti degli Organi di Governo non possono prendere parte alla discussione e alla votazione dei punti all'ordine del giorno in cui si discutono o si deliberano atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi o i loro congiunti o affini entro il quarto grado, o parti a loro correlate.

## Art. 10

### Decadenza e dimissioni dalla carica

1. Il Presidente, i membri del Consiglio di Amministrazione e i Componenti del Comitato Promotore che vengano a trovarsi in uno dei casi previsti dall'articolo 9 o che non partecipino a tre sedute consecutive decadono dalla carica.
2. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione previa contestazione e, qualora entro il termine perentorio di quindici giorni la causa non sia stata rimossa, il procedimento di decadenza è attivato su istanza o d'ufficio ed è concluso con provvedimento del dirigente del Settore Servizi Sociali della Regione Puglia.
3. Le dimissioni dei consiglieri e dei Componenti del Comitato Promotore sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
4. I consiglieri e i componenti del Comitato Promotore deceduti, dichiarati decaduti o dimissionari sono surrogati a norma di Statuto.
5. Quanti nominati in surrogazione restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio di Amministrazione.
6. I componenti del Consiglio di Amministrazione e i Componenti del Comitato Promotore alla scadenza del mandato nonché in caso di dimissioni, restano in carica sino alla loro sostituzione. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge Regionale 4.3.1993, n° 3.

## Art. 11

### Indennità di carica ed emolumenti

1. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto a un'indennità con onere a carico del bilancio dell'Azienda. I componenti del Comitato Promotore non hanno diritto ad indennità di alcun genere salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per il necessario espletamento dell'incarico.
2. Le indennità di cui al comma precedente si informano ai criteri definiti dalla Giunta Regionale per la loro determinazione.

## Art. 12

### Scioglimento e decadenza del consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda è sciolto nei casi di cessazione dalla carica della maggioranza dei componenti, di grave violazione di legge e di norme statutarie, di accertato mancato funzionamento.
2. Il Consiglio di Amministrazione può essere temporaneamente sospeso nel corso degli accertamenti per gravi violazioni di legge o di norme statutarie.

3. Lo scioglimento, la sospensione e la dichiarazione di decadenza per decorso dei termini di cui alla Legge Regionale 3/1993 sono disposti, su proposta dell'Assessore regionale al ramo, con decreto del Presidente della Regione, che contestualmente provvede alla nomina di un Commissario per la temporanea gestione dell'azienda.

### TITOLO III NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

#### Art. 13 Direttore generale

1. Il Direttore Generale è il responsabile della gestione dell'ASP.
2. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Generale tra gli iscritti all'Albo regionale dei Direttori delle Aziende con atto motivato, sulla base dei criteri indicati nell'Art. 20 del Regolamento, e apprezzando il curriculum professionale del candidato e privilegiando in termini preferenziali l'esperienza acquisita per attività svolte nella gestione presso pubbliche amministrazioni o in ambito socio-assistenziale e/o socio-sanitario.
3. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è regolato da un contratto di lavoro di diritto privato avente durata, stabilita dal Consiglio di Amministrazione, non superiore alla durata in carica dello stesso Consiglio.
4. Il trattamento economico spettante al Direttore Generale dell'ASP è determinato sulla base della libera contrattazione ed è regolato con un contratto di natura privatistica. Tale trattamento non può comunque essere superiore, nel complesso, a quanto previsto dal CCNL concernente l'area della dirigenza del comparto regioni ed autonomie locali, 2<sup>a</sup> area dirigenziale, alla retribuzione di posizione e di risultato; spetta inoltre, se del caso, il maturato economico in godimento qualora proveniente dai ruoli di altra Pubblica Amministrazione.
5. Il contratto di lavoro deve espressamente prevedere che il Consiglio di Amministrazione, servendosi degli strumenti di valutazione previsti dall'Art. 15, possa assumere nei confronti del Direttore Generale i provvedimenti conseguenti al risultato negativo della gestione e dell'attività amministrativa e al mancato raggiungimento degli obiettivi, ivi compresa la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di grave e reiterata inosservanza delle direttive impartite o qualora durante la gestione si verifichi il ragionevole rischio di un risultato negativo.
6. Al Direttore, nel rispetto del principio della distinzione tra poteri d'indirizzo e programmazione e poteri di gestione, competono tutti gli adempimenti non specificamente attribuiti alla competenza degli organi dell'Azienda e, in particolare, è responsabile:
  - a) del raggiungimento degli obiettivi programmati dal Consiglio di Amministrazione;
  - b) della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del loro risultato;
  - c) della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Azienda;
  - d) delle decisioni organizzative e della gestione del personale;inoltre, il Direttore Generale:

- I. disciplina l'utilizzazione dei servizi collettivi e delle attrezzature dell'ASP nei limiti del Regolamento Interno;
  - II. dispone per realizzare l'effettiva partecipazione, in condizioni di parità, di tutti gli Ospiti ai servizi collettivi, indipendentemente dal tipo e dalla misura in cui ciascuno di essi partecipa alle spese di gestione;
  - III. promuove le forme più opportune di attività collettiva anche di tipo lavorativo retribuito, salvo il principio dell'autonomia di ciascun Ospite in ordine alle modalità di utilizzazione delle proprie capacità lavorative e del proprio impegno personale.
7. L'incarico di Direttore Generale è incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa, dipendente o autonoma, e l'accettazione dell'incarico comporta il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto alla conservazione del posto.
8. Gli adempimenti e gli oneri riguardanti i contributi previdenziali sono a carico dell'Azienda.
9. Non possono in ogni caso essere nominati Direttori delle Aziende coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'Art. 9 del presente Statuto.
10. Le condizioni d'incompatibilità subentrate dopo la nomina devono essere rimosse entro quindici giorni, decorsi i quali il Consiglio di Amministrazione dichiara la decadenza del contratto di lavoro e provvede contestualmente alla nomina del nuovo Direttore Generale su indicazione / designazione del Comitato Esecutivo.
11. I contratti di lavoro posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli di diritto.

#### Art. 14

##### Personale dipendente

1. Il rapporto di lavoro del personale dell'ASP ha natura privatistica.
2. La dotazione organica è di norma determinata ogni triennio con il regolamento di organizzazione che, fra l'altro, definisce i requisiti e le modalità di assunzione del personale, assicurando idonee procedure selettive e di pubblicizzazione nel rispetto delle norme vigenti in materia di assunzione nel pubblico impiego, nonché le cause di cessazione del rapporto in conformità dei principi di buon andamento, imparzialità, efficienza ed economicità, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e della contrattazione collettiva.
3. Al personale si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro come definito in base alle vigenti disposizioni in materia, ovvero secondo quanto previsto dal successivo Art. 17.
4. Ai sensi del comma 2 dell'art. 12 "rapporti giuridici" della Legge, al personale dell'ASP BARI si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 165/2001 (T.U. del pubblico impiego).

#### Art. 15

##### Regolamento

##### di organizzazione e di contabilità

1. Il Regolamento di Organizzazione e Contabilità, previo esame del Comitato Promotore, e approvato

dal Consiglio di Amministrazione stabilisce:

- 1) l'articolazione della struttura organizzativa, prevedendo specifica struttura per le relazioni con l'utenza;
- 2) la pianta organica;
- 3) il Regolamento Organico del personale dipendente con la definizione dei requisiti e delle modalità di assunzione del personale, nel rispetto di quanto previsto in materia di contratti collettivi e delle norme vigenti in materia di assunzione nel pubblico impiego;
- 4) le procedure di contabilità;
- 5) la disciplina dei contratti, del servizio di cassa e di economato, degli acquisti in economia, delle riscossioni e dei pagamenti;
- 6) le modalità per l'affidamento del servizio di tesoreria a un istituto di credito di nota e provata solidità;
- 7) gli strumenti di controllo di cui all'Art. 28 della Legge;
- 8) la Carta dei Servizi;
- 9) ogni altra funzione organizzativa.

3. Il Regolamento di Organizzazione e Contabilità e le relative modifiche sono sottoposte alle procedure di controllo previste dalla legge 30.09.2004, n° 15 e s.m.i.

Art. 16

Collegio dei revisori

1. Il controllo amministrativo e contabile è affidato al Collegio dei Revisori composto da tre membri oppure, ove ne ricorrano le condizioni, ad un Revisore Unico.

2. Il Presidente del Collegio, o il Revisore Unico, è nominato dalla Giunta Regionale; gli altri due componenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'ASP tra gli iscritti agli Albi dei Revisori contabili previsti dalla normativa vigente in materia.

3. Il Collegio dei Revisori, o il Revisore Unico, resta in carica per tre anni. I componenti del Collegio dei Revisori, o il Revisore Unico, sono rieleggibili solo due volte. I componenti del Collegio dei Revisori nominati in surrogazione restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Collegio. Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico partecipano, a titolo consultivo, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Promotore come previsto negli articoli precedenti.

4. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del Codice Civile, intendendosi per amministratori i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda o componenti del Comitato Promotore.

5. L'incarico di revisore non può essere esercitato dai componenti degli Organi dell'Azienda e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal Direttore Generale e dai dipendenti dell'Azienda, dai dipendenti con funzioni di rappresentanza della Regione e della Provincia.

6. I membri dell'Organo di revisione contabile non possono svolgere incarichi o consulenze presso l'Azienda o presso organismi dipendenti.

7. Ai componenti del Collegio dei Revisori, o al Revisore Unico spetta una indennità di carica deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'ASP secondo i criteri definiti e determinati dalla Giunta Regionale o dalla Legge nazionale.

## TITOLI IV DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 17

#### Norme transitorie

1. Il presente Statuto è fonte di diritto secondario e le norme in esso contenute costituiscono norme giuridiche oggettive aventi carattere di leggi in senso materiale e, perciò, vincolanti anche nei confronti di tutti coloro che a qualsiasi titolo con esse vengono in rapporto.
2. Entro sei mesi dall'approvazione del presente Statuto gli Organi competenti dell'ASP adottano:
  - a) il Regolamento di Organizzazione e di Contabilità;
  - b) il Regolamento e la Pianta Organica del Personale dipendente;
  - c) la Carta dei Servizi;
  - d) il Regolamento interno dell'ASP.
3. Il personale dipendente proveniente dall'ASP "Vittorio Emanuele II" di Bari e dall'ASP "Casa della Provvidenza Maria SS. della Stella" di Adelfia è collocato nei ruoli organici dell' "ASP RIUNITE TERRA DI BARI" senza alcun pregiudizio sulla durata del rapporto e sulla posizione giuridica ed economica in godimento, con conservazione dell'anzianità complessiva maturata negli Enti di provenienza.
4. Gli adeguamenti connessi all'eventuale applicazione di nuovi inquadramenti contrattuali derivanti dalla fusione sono definiti in sede di contrattazione decentrata regionale.
5. Nelle more dell'individuazione o definizione della nuova e specifica disciplina contrattuale nazionale del rapporto di lavoro del personale, nonché delle risultanze della contrattazione decentrata regionale prevista dall'Art. 34 della Legge, al Personale si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto "Regioni-Autonomie Locali".
6. Tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato, comunque denominati, proseguono sino alla naturale scadenza anche dopo l'avvenuta fusione e trasformazione in "ASP RIUNITE TERRA DI BARI".

### Art. 18

#### Abrogazioni e rinvio

1. Dalla data di approvazione del presente Statuto, sono abrogati quelli dell'ASP "Vittorio EmanueleII" di Bari, approvato con A.D. Regione Puglia n° 209/Rep. del 14.04.2009 e altro dell'ASP "Casa della Provvidenza Maria SS. della Stella" di Adelfia, approvato con A.D. Regione Puglia n° 0092 de119.2.2009.
2. Per tutto quanto non previsto e/o enunciato dal presente Statuto, si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di Aziende Pubbliche dei Servizi alle Persone.